DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1993

concernente la definizione di una modifica al quadro comunitario di sostegno per gli interventi comunitari strutturali relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Italia (ad eccezione delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(93/612/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2;

visto il regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti silvicoli [3];

considerando che, con decisione 92/85/CEE [4], la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi comunitari strutturali relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Italia (ad eccezione delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

considerando che, con decisione 93/190/CEE [5], la Commissione ha approvato il supplemento al quadro comunitario di sostegno per gli interventi comunitari strutturali relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti silvicoli in Italia (ad eccezione delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

considerando che il governo italiano ha presentato alla Commissione, il 10 maggio 1993, una domanda di ripartizione settoriale;

considerando che la domanda delle autorità italiane esige una revisione della ripartizione dei fondi finanziari previsti a titolo del concorso comunitario;

considerando che la presente modifica al quadro comunitario di sostegno è stata definita di concerto con lo Stato membro interessato, nell'ambito della compartecipazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [6];

considerando che tutte le misure che costituiscono il presente quadro comunitario di sostegno sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura [7];

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che altri strumenti comunitari di prestito contribuiscano al finanziamento del quadro in base alle disposizioni specifiche che li disciplinano;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [8], la presente decisione viene inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo dei fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno, risulteranno dalle successive decisioni con cui la Commissione approverà le azioni in questione;

considerando che le azioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in Italia (ad eccezione delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 è modificato come segue:

L'articolo 2, primo comma, lettera b) e secondo comma delle decisioni 92/85/CEE e 93/190/CEE, è sostituito dal seguente:

« b) un piano di finanziamento indicativo, a prezzi costanti 1991, indicizzati fino al 1993, nel quale vengono precisati il costo totale degli assi prioritari prescelti per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, pari a

(1) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.
(4) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 52.
(5) GU n. L 82 del 3. 4. 1993, pag. 23.
(6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
(7) GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.
(8) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

403 486 969 ECU per l'intero periodo, nonché le dotazioni finanziarie previste a titolo dei contributi di bilancio della Comunità, ripartite come segue :

	(in ECU)
1. Carne	45 081 053
2. Latte e prodotti lattiero-caseari	9 923 864
3. Altri animali : prodotti dell'apicoltura	67 000
4. Cereali : frumento duro	788 886
5. Oleaginose : olio di oliva	2 334 872
6. Proteaginose	0
7. Vino	16 239 673
8. Ortofrutticoli	18 696 364
9. Fiori e piante	3 037 900
10. Sementi	426 000
11. Altri vegetali : piante officinali	0
12. Altri vegetali : funghi coltivati	653 000
13. Mercati polivalenti e distribuzione	270 000
14. Alimenti zootecnici	2 223 000
subtotale	99 678 612
15. Prodotti silvicoli	5 228 000
Totale	104 906 612

Il relativo fabbisogno nazionale di finanziamento, pari approssimativamente a 100 871 742 ECU per il settore pubblico ed a 197 708 615 ECU per quello privato, potrà essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari concessi dalla Banca europea per gli investimenti e/o da altri strumenti di prestito. »

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della seguente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione